

STUDIO ASSOCIATO BASSO - DE BORTOLI - ZAMBELLI

CONSULENZA AZIENDALE E DEL LAVORO

EFREM BASSO	<i>Dottore Commercialista – Revisore Legale– Consulente del Lavoro</i>
NADIA DE BORTOLI	<i>Consulente del Lavoro</i>
SARA BASSO	<i>Consulente del Lavoro</i>
SILVIA BASSO	<i>Dottore Commercialista – Revisore Legale</i>
FABIO ZAMBELLI	<i>Dottore Commercialista – Revisore Legale</i>

Verona, 14/05/2021

Spett.le Cliente

CIRCOLARE: PARZIALE ESONERO CONTRIBUTIVO PER IL 2021

La legge di bilancio 2021 ha **previsto un parziale esonero contributivo, pari a un massimo 3.000 euro**, a lavoratori autonomi e imprenditori iscritti alla relativa gestione speciale dell'Inps o alla gestione separata, oltre agli iscritti alle Casse di previdenza dei professionisti, istituendo un fondo specifico. La platea dei contribuenti degli ammessi all'esonero all'interno delle gestioni Inps, è indicata nel decreto ministeriale firmato, ma, ad oggi, non ancora pubblicato e consiste nei lavoratori:

- artigiani,
- commercianti,
- coltivatori diretti, coloni e mezzadri
- titolari di reddito di lavoro autonomo iscritti alla gestione separata Inps,
- soci lavoratori.

Per gli iscritti alle gestioni Inps che abbiano **avviato l'attività entro il 2019**, i **requisiti di accesso** all'esonero consistono in:

- un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33% rispetto al 2019
- un reddito complessivo di lavoro nel 2019 non superiore a 50.000 euro.

Il decreto ministeriale, sotto questo aspetto, delimita il concetto più esteso di "reddito complessivo" (contenuto nella legge di bilancio) che avrebbe incluso anche i redditi afferenti ad altre categorie.

37138 VERONA – VIALE A. PALLADIO, 42 – TEL. 045577694 – 577697 - C.F. e P. IVA 03486640232

e-mail: info@studiobassodebortoli.it - ufficiopaghe@studiobassodebortoli.it - ufficiocontabilita@studiobassodebortoli.it

PEC: info@cert.studiobassodebortoli.it -

sito: www.studiobassodebortoli.it

Le istanze di esonero (da presentare ad un solo ente previdenziale per una sola forma di previdenza obbligatoria), andranno presentate:

- entro il 31/07/2021: per lavoratori autonomi/professionisti iscritti all'INPS (nonché per i medici, gli infermieri altri operatori sanitari);
- entro il 31/10/2021: per i professionisti iscritti alle Casse professionali.

Per coloro che hanno **avviato l'attività nel 2020** l'esonero spetta **senza la verifica dei requisiti** (chi ha avviato l'attività nel 2021 sembra escluso).

Per tutti è invece richiesta l'assenza di rapporti di lavoro subordinato e di trattamenti pensionistici diretti, fermo restando che **l'esonero può essere richiesto** a una sola gestione e riguarda i soli **contributi previdenziali di competenza e dovuti per il 2021, fino ad un importo massimo di 3.000 €** escludendo qualsiasi contribuzione integrativa e premi dovuti a Inail.

È richiesta la regolarità contributiva per i versamenti non oggetto di esonero. Il decreto, rientrando tra gli aiuti di stato, è subordinato ad autorizzazione UE.

**PROROGATA AL 20 DI AGOSTO LA PRIMA RATA INPS COMMERCianti E ARTIGIANI FISSI IN
SCADENZA AL 17 MAGGIO**

Dopo l'annuncio fatto dal ministro del Lavoro Andrea Orlando mercoledì sera, viene ufficializzato, con messaggio dell'Inps del 13/05/2021, il **rinvio dal 17 maggio al 20 agosto la scadenza entro cui artigiani e commercianti, iscritti alla relativa gestione previdenziale Inps, devono versare la prima rata dei contributi dovuti sul minimale di reddito.**

La proroga è stata decisa in quanto non è stato ancora pubblicato il decreto interministeriale che attua l'esonero contributivo parziale, in favore dei lavoratori autonomi e liberi professionisti introdotto dalla legge di Bilancio 2021 e la cui dotazione finanziaria è stata potenziata da 1 a 2,5 miliardi dal decreto legge Sostegni.

Sebbene la bozza del Dm, firmata dal ministro del Lavoro, preveda che i contributi già pagati possano essere compensati in caso di successivo accesso all'esonero, con la proroga si evita ad artigiani e commercianti di versare e poi recuperare.

37138 VERONA – VIALE A. PALLADIO, 42 – TEL. 04577694 – 577697 - C.F. e P. IVA 03486640232

e-mail: info@studiobassodebortoli.it - ufficiopaghe@studiobassodebortoli.it - ufficiocontabilita@studiobassodebortoli.it

PEC: info@cert.studiobassodebortoli.it -

sito: www.studiobassodebortoli.it

La proroga della scadenza, però, si applica a tutti gli artigiani e commercianti. Il posticipo al 20 agosto, peraltro, fa coincidere la prima e la seconda rata. Infatti le scadenze relative a quest'anno comunicate dall'Inps nella circolare 17/2021 sono 17 maggio, 20 agosto, 16 novembre, 16 febbraio 2022.

L'esonero riguarda anche gli altri iscritti alle gestioni di lavoratori autonomi (coltivatori diretti eccetera) e alla gestione separata Inps, nonché i liberi professionisti iscritti alle relative Casse di previdenza, non interessati dalla proroga in quanto con scadenze differenti o soggette all'autonomia dei rispettivi enti previdenziali.

Cordiali saluti

Studio ass.to

Basso - De Bortoli - Zambelli

37138 VERONA – VIALE A. PALLADIO, 42 – TEL. 045577694 – 577697 - C.F. e P. IVA 03486640232

e-mail: info@studiobassodebortoli.it - ufficiopaghe@studiobassodebortoli.it - ufficiocontabilita@studiobassodebortoli.it

PEC: info@cert.studiobassodebortoli.it -

sito: www.studiobassodebortoli.it